



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 84 del 16 MAR 2021

OGGETTO: Modifiche al "Regolamento generale delle entrate comunali" a valere dal 1° gennaio 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno SEI del mese di MARZO alle ore 13,40 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore		X

Partecipa il Segretario, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 12312 del 16.03.2021, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE

SETTORE III
Fiscalità Locale – Entrate



Prot. n. 12312 del 16 MAR. 2021

Città di Modica.

Oggetto:

Modifiche al "Regolamento generale delle entrate comunali" a valere dal 1° gennaio 2021.

Il Responsabile del Settore III – Fiscalità locale - Entrate

rag. Giovanni Blanco

Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che *"Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

Richiamato l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Visto l'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che al comma 1 recita: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale."*;

Visti:

- il Decreto-Legge 18 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'articolo 106 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è differito al 31 gennaio 2021;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 *"Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021."*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 13 del 18 gennaio 2021;

Visto il vigente "Regolamento generale delle entrate comunali" adottato con delibera consiliare n. 114 del 26 agosto 2011, secondo le disposizioni degli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;

Valutato che si rende necessario apportare talune modifiche al predetto regolamento con riferimento alle compensazioni ed alla rateazioni;

Ravvisata l'esigenza di poter adottare i provvedimenti necessari per i contribuenti di questo Ente che sono al contempo, non di rado, fornitori o prestatori di servizi per il Comune, circostanza che determina il sorgere di rapporti di debito e credito;

Preso atto che tra le misure necessarie per la riscossione dei residui attivi può annoverarsi il ricorso alla compensazione;

Considerato che la compensazione è un mezzo di estinzione dell'obbligazione a carattere soddisfacente perché ciascun soggetto rimane soddisfatto ottenendo l'estinzione del proprio debito-credito e che la stessa dovrà essere operata con emissione di mandati vincolati a riversale d'incasso al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata ed in uscita;

Visto l'art. 1252 c.c che prevede la compensazione volontaria con la quale le parti possono compensare i debiti con i crediti reciproci anche non presentando le caratteristiche di omogeneità, liquidità ed esigibilità come previsto nell'art. 1243 c.c.;

Preso atto, comunque, che l'istituto non può essere applicato ai casi previsti dall'art. 1246 c.c.;

Ritenuto, infine, che la compensazione dei crediti tributari del Comune con i debiti dell'ente medesimo può essere annoverata tra gli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, come definito nella rubrica dell'art. 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 9, comma 1, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35;

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 167, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, prevede: "Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali";

- l'art. 8, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recita: "L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.";

- l'art. 35 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, che comma 3-bis prevede che: "Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate.";

- l'art. 23 "Sospensione dei rimborsi e compensazione" del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che prevede: "1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione.";

Preso atto che la G.M. ha adottato diversi provvedimenti in materia di rateazione e precisamente:

- la deliberazione n. 40 del 27 febbraio 2015 con la quale è stata concessa la possibilità di concedere a coloro che si trovano in una situazione di obiettiva temporanea difficoltà ad adempiere ai doveri di contribuenti, previa istanza scritta motivata da inoltrare in carta libera, la rateizzazione di tutto il debito personale riguardante le entrate citate in premessa e a qualsiasi titolo scaturente (avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, iscrizioni in ruoli ordinari, etc.);

- la deliberazione n. 170 del 17 luglio 2017 con la quale, ad integrazione della citata deliberazione n. 40/2015, sono stati inseriti i debiti scaturenti dal mancato pagamento di canoni e diritti in dipendenza di contratti di concessione e/o di locazione di immobili comunali;

- la deliberazione n. 300 del 17 novembre 2017 con la quale è stato disposto di riconoscere l'applicazione di riduzioni tariffarie per gli anni oggetto dell'accertamento in applicazione delle disposizioni regolamentari vigenti tempo per tempo;

- la deliberazione n. 39 del 30 gennaio 2018 con la quale è stata concessa la rateizzazione degli atti di pignoramento seguenti a procedure di recupero entrate tributarie ed extratributarie;

Rilevato che le procedure di rateazione sono regolate dall'art. 19 del "Regolamento generale delle entrate" e, pertanto, le suelencate deliberazioni di G.M. n. 40/2015, n. 170/2017, n. 300/2017 e n. 39/2018 devono essere revocate;

Considerato che, ai fini dell'obbligo normativo sopra indicato, si ritiene necessario l'ulteriore miglioramento del processo gestionale al fine di innalzare la tempestività dei pagamenti con graduale riduzione sia dei residui attivi che passivi;

Considerato che la ripetibilità delle spese di notifica degli avvisi e degli atti di imposizione che per legge devono essere notificati al contribuente costituisce principio consolidato dell'ordinamento tributario che permette di addebitare le spese sostenute dall'Amministrazione direttamente agli autori delle violazioni delle norme tributarie;

Ritenuto, infine, di modificare il "Regolamento generale delle entrate" come specificato nell'unito allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;

Visti:

- l'OREL;
- il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.*";
- Vista la Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*";
- Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212, "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.*";
- Visto il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, "*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.*", convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 "*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.*";
- il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 "*Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*";
- il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*";
- il Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*", convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27;

propone

1) di modificare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, il "Regolamento generale delle entrate", come da schema allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di sottoporre le modifiche al "Regolamento generale delle entrate", oggetto del presente atto, all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma, lett. b), n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

3) di presentare apposita proposta al Consiglio Comunale debitamente munita del parere di cui al precedente punto 2);

4) di revocare, con decorrenza a far data dalla esecutività della deliberazione Consiliare approvativa delle modifiche al "Regolamento generale delle entrate comunali" oggetto della presente proposta, le seguenti deliberazioni della G.M.:

a) deliberazione di G.M. n. 40 del 27 febbraio 2015 avente ad oggetto "Misure per la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie."

b) deliberazione di G.M. n. 170 del 17 luglio 2017 avente ad oggetto "Integrazione delibera di G.M. n. 40 del 27/02/2015 riguardante «Misure per la riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie.» prevedendo l'estensione dell'agevolazione della rateizzazione anche per l'estinzione di debiti nei confronti dell'Ente discendenti da canoni non versati a qualunque titolo dovuti.";

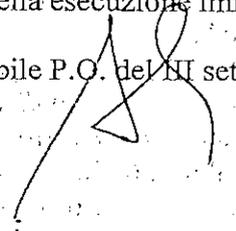
c) deliberazione di G.M. n. 300 del 17 novembre 2017 avente ad oggetto "Accertamenti tassa rifiuti. Atto di indirizzo.";

d) deliberazione di G.M. n. 39 del 30 gennaio 2018 avente ad oggetto "Misure per la riscossione delle somme dovute a seguito di pignoramento. Atto di indirizzo.";

5) di dare atto che il "Regolamento generale delle entrate", nel testo approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sarà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale;

6) di munire il presente provvedimento della clausola della esecuzione immediata.

Il responsabile P.O. del III settore



Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge Regionale n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge Regionale n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole Modica, li <u>16/3/2021</u> Il Responsabile del Settore
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole Modica, li <u>16-3-2021</u> Il Responsabile del Settore Finanziario
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del Decreto Legislativo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2018. Modica, li Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. 5 pagine, incluso il presente prospetto.

Visto
L'Assessore al ramo

Il Responsabile proponente

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 84
del 16 MAR 2021.

Il Segretario Comunale



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore III
Fiscalità locale ed Entrate

REGOLAMENTO GENERALE delle ENTRATE

1

Indice

Titolo I. Disposizioni generali

Articolo 1. Oggetto e scopo del regolamento

Articolo 2. Definizione delle entrate

Articolo 3. Potestà regolamentare generale

Articolo 4. Aliquote, tariffe, prezzi

Titolo II. Interpello

Articolo 6. Oggetto

Articolo 7. Procedimento

Articolo 8. Effetti

Titolo III. Gestione e accertamento delle entrate

Articolo 9. Forme di gestione

Articolo 10. Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Articolo 11. Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Articolo 12. Attività di controllo delle entrate

Articolo 13. Rapporti con i cittadini

Articolo 14. Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

Articolo 15. Accertamento delle entrate non tributarie

Titolo IV. Riscossione

Articolo 16. Modalità di versamento

Articolo 17. Omessi o tardivi pagamenti

Articolo 18. Dilazione di pagamento

Articolo 19. Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi

Articolo 20. Transazione dei crediti derivanti da entrate non tributarie

Articolo 21. Arrotondamenti

Titolo V. Rimborsi e compensazioni

Articolo 22. Rimborsi

Articolo 23. Compensazioni

Articolo 24. Compensazione verticale

Articolo 25. Compensazione orizzontale

Articolo 25-bis. Compensazione debiti/crediti del Comune e del contribuente

Articolo 25-ter. Compensazione d'ufficio

Articolo 26. Competenza sulla dichiarazione di compensazione

Titolo VI

Articolo 27. Contenzioso tributario

Articolo 28. Sanzioni

Articolo 28-bis. Ripetibilità delle spese del procedimento

Articolo 29. Autotutela

Titolo VII. Norme finali

Articolo 30. Abrogazioni

Modifiche a far data dal 1° gennaio 2021:

- 1) Articolo 1, comma 4
- 2) Articolo 4, commi 2, 4 e 5;
- 3) Articolo 6, comma 4;
- 4) Articolo 7, comma 4;
- 5) Articolo 9, commi 2, 4 e 5;
- 6) Articolo 10, commi 1, 2 e 3;
- 7) Articolo 13, si aggiungono i commi 1-bis e 1-ter;
- 8) Articolo 15, comma 2;
- 9) Articolo 16, comma 1;
- 10) Articolo 18, commi 1, 3, 6 e 7, si aggiungono i commi 7-bis e 7-ter, si sostituisce il comma 8, si aggiungono i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater;
- 11) Articolo 22, comma 2;
- 12) Articolo 23, comma 2;
- 13) Articolo 25-bis (*articolo nuovo*);
- 14) Articolo 25-ter (*articolo nuovo*);
- 15) Articolo 28-bis (*articolo nuovo*).

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che conferisce la potestà regolamentare ai Comuni in materia di entrate, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse di natura tributaria o non tributaria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa e nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene alla determinazione delle aliquote e tariffe, alle agevolazioni, alla riscossione, all'accertamento ed al sistema sanzionatorio, al contenzioso, ai rimborsi; inoltre individua competenza e responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento di contabilità quando non sono già indicate da questo.
3. La riscossione volontaria e coattiva viene effettuata direttamente dall'ente.
4. Per La riscossione coattiva è effettuata mediante l'ingiunzione, *fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.*¹

¹ Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022.", articolo 1, comma 792: "Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);

5. Sono, altresì, esclusi dal presente regolamento i trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici.

6. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del Regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate dell'Ente comunale, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

Potestà regolamentare generale

1. Il presente regolamento non può disciplinare in ordine alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, in conformità al disposto dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 4

Aliquote, tariffe e prezzi

1. L'istituzione e le modifiche ai regolamenti che disciplinano le singole entrate compete al Consiglio Comunale; parimenti lo stesso organo disciplina le agevolazioni.

2. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con determinazione o delibera dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, ~~ad esclusione dell'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili.~~

3. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.²

4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre al Sindaco, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi, **fatti salvi la tassa sui rifiuti e i canoni idrici per i quali si rinvia all'adozione dei rispettivi piani finanziari previsti dalla normativa di riferimento.**

5. ~~Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso. le tariffe e le aliquote si~~

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;

f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;

h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a)."

² Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.", Art. 54 "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici": "1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione."

intendono prorogate di anno in anno.”³

TITOLO II INTERPELLO

Art. 5 Oggetto

1. Il contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione comunale circostanziata e specifica istanza di interpello concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza, gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 6 Procedimento

1. L'interpello è proposto attraverso la presentazione di un'istanza circostanziata contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata da documentazione utile alla soluzione dello stesso. Il proponente deve indicare l'interpretazione normativa suggerita.
2. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari né sulla decorrenza dei termini di impugnativa degli atti.
3. Il termine per la risposta del Comune è di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. La risposta scritta dell'Amministrazione è debitamente motivata in ordine alle circostanze di fatto e di diritto dedotte nella domanda, ed è notificata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno *ovvero con pec*.

6

Art. 7 Competenza

1. Competente a gestire il procedimento di interpello è il funzionario responsabile del tributo al quale l'istanza afferisce.
2. Il funzionario responsabile, nel termine fissato per la risposta, acquisisce gli eventuali pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.
3. Per questioni di particolare complessità e rilevanza, che rivestano portata generale, il funzionario responsabile può, a mezzo di specifica istruttoria, richiedere alla Giunta Comunale la formulazione di un atto di indirizzo.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Comune può rispondere collettivamente attraverso una risoluzione generale da portare a conoscenza dei singoli interessati e da pubblicare, con omissione di ogni riferimento a dati personali o patrimoniali, *all'albo pretorio telematico sul sito istituzionale del Comune*. ~~in Albo Pretorio, nell'Albo del Servizio Tributi Entrate, e sui mezzi d'informazione locali e nel sito internet comunale.~~

Art. 8 Effetti

1. La risposta del Comune è vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto di

³ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).", articolo 1, comma 169: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

interpello e limitatamente al richiedente.

2. Se non è formulata risposta nel termine di cui all'art. 6, il richiedente è autorizzato a conformarsi all'interpretazione o al comportamento prospettati nell'istanza.

3. In caso di adeguamento del contribuente al parere formulato dal Comune, non possono essere emanati, a pena di nullità, atti istruttori, impositivi o sanzionatori di contenuto difforme dalla risposta.

3. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di mancata risposta nel termine.

4. Il Comune può emettere risposta tardiva, la quale, se di contenuto difforme rispetto all'interpretazione prospettata dal contribuente, dovrà essere osservata solamente a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata notificata.

5. Qualora l'evoluzione interpretativa o gli indirizzi giurisprudenziali impongano un mutamento di parere, il Comune ha l'onere di notificare il nuovo indirizzo ai soggetti interpellanti con le stesse forme di cui all'art. 6. Le attività di accertamento potranno essere legittimamente esercitate solo per i presupposti impositivi insorti e gli adempimenti tributari posti in essere a partire dal trentesimo giorno successivo al ricevimento del nuovo parere da parte del contribuente.

TITOLO III GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 9

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

2. L'ente comunale può svolgere l'attività di accertamento dei tributi anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni e *della* Legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dalla normativa vigente. In particolare può essere affidata all'esterno, anche disgiuntamente, l'attività di riscossione ordinaria, coattiva e l'attività esecutiva. Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali:

1) ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del Decreto Legislativo n. 446/97;

2) agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) alla società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione:

- che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del ~~presente citato~~ decreto *n. 267/2000*, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) ~~della presente lettera del presente comma~~, a

condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

4. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale dei relativi costi, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica e delle altre disposizioni normative in materia.

5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini, *fatte salve le spese del procedimento previste all'art. 28-bis del presente regolamento, nella misura determinata dalla Giunta Municipale.*

Art. 10

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con determinazione del ~~Sindaco~~ **Responsabile del settore** è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, ~~un funzionario~~ **il responsabile** di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso. ~~il Sindaco determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.~~

2. Il ~~funzionario~~ **responsabile del tributo** è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

3. In particolare ~~il funzionario~~ **detto** responsabile cura:

a) tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);

b) ~~appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria, coattiva e sugli elenchi dei contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione di pagamento;~~

b) collabora per la formazione dei ruoli di riscossione sia ordinaria sia coattiva e sugli elenchi dei contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva;

~~e) sottoscrive gli avvisi di accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;~~

c) ricopre funzioni di responsabile del procedimento negli avvisi di accertamenti ed in ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;

d) cura il contenzioso tributario;

d) collabora fattivamente in materia di contenzioso tributario;

e) dispone i rimborsi;

f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e si preoccupa del controllo della gestione;

g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art.11

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o di altro provvedimento amministrativo.

2. Il responsabile adotta tutti i provvedimenti necessari, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché quella inerente alla liquidazione, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni.

3. I soggetti responsabili devono trasmettere al servizio finanziario copia dei documenti utilizzati per l'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e del regolamento di contabilità dell'ente.

Art. 12

Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti, sotto la supervisione del responsabile di ogni singola entrata, provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'Ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria vengono adottati i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle specifiche norme vigenti per le diverse entrate.

Art. 13

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
1-bis. Le comunicazioni degli uffici comunali con i cittadini e gli operatori economici possono essere effettuate anche mediante posta elettronica certificata (pec).
1-ter. Parimenti i provvedimenti di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento possono essere notificati anche mediante posta elettronica certificata (pec).
2. Vengono ampiamente rese pubbliche le tariffe, le aliquote ed i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 14

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato e notificato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento è effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione, sotto la supervisione del responsabile del servizio, individuato sulla base dell'organizzazione interna dell'Ente.

Art. 15

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile:
 - individuare il debitore (persona fisica o giuridica);
 - determinare l'ammontare del credito;
 - fissare la scadenza;
 - indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo), il quale dovrà attenersi a quanto disposto dal precedente art. & 10. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo

concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

TITOLO IV RISCOSSIONE

Art. 16

Modalità di versamento

1. Fatte salve le disposizioni dettate dalla legge o dai regolamenti comunali che disciplinano la singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può *deve* essere versata, entro le scadenze stabilite, mediante le forme indicate dal regolamento comunale di contabilità *e dalla normativa vigente in materia tempo per tempo*.
2. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
3. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale, salvo diversa misura prevista dalle specifiche disposizioni normative di riferimento.

Art. 17

Omessi o tardivi pagamenti

1. L'ufficio competente deve contestare gli omessi o tardivi versamenti relativi ad entrate comunali di natura non tributaria, mediante comunicazione scritta, riportando tutte le indicazioni e gli elementi utili alla determinazione dell'ammontare del debito posto a carico del contribuente/utente.
2. Per le entrate di natura tributaria valgono anche le specifiche disposizioni di legge dettate dal sistema sanzionatorio vigente, nonché le previsioni stabilite per ogni tributo.

10

Art. 18

Dilazioni di pagamento *e rateizzazioni*

1. Per i debiti di natura tributaria, ~~fatta comunque salva, qualora risulti più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi vigenti e dei regolamenti comunali disciplinanti ogni singolo tributo~~, possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti.
2. Anche per i debiti di natura non tributaria è possibile concedere dilazioni o rateazioni.
3. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dai due precedenti commi, è sottoposto all'esistenza delle seguenti condizioni e limiti:
 - a) il contribuente/utente deve presentare apposita istanza prima dell'inizio delle procedure esecutive;
 - b) il debitore deve autocertificare di trovarsi in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria", motivando opportunamente tale condizione;
 - c) l'importo totale del debito deve essere superiore ad euro 200,00 (duecento//00);
 - d) la durata della dilazione o rateazione non deve superare i 24 **60** mesi;⁴

⁴ Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022.", articolo 1, comma 796: "In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili."

e) per importi superiori ad euro 5.000,00 (cinquemila) è necessaria la presentazione di garanzia ritenuta idonea;

e) pagamento delle rate mediante domiciliazione bancaria o postale sul conto corrente del contribuente/utente per dilazioni di importo superiore a euro 10.000,00 (diecimila) o di durata superiore a 24 mesi;

f) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;

g) decadenza dal beneficio concesso nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite, anche di una sola rata; **di due rate come specificato al successivo comma 8-quater**;⁵

h) applicazione degli interessi di rateazione nella misura legale o, se più favorevole al debitore, nella misura prevista dalle leggi in materia. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

5. Una volta iniziate le procedure esecutive di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al comma 3 del presente articolo, previo versamento pari al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o dall'eventuale affidatario della gestione della specifica entrata.

6. La dilazione o rateazione viene concessa dal responsabile designato per ogni singola entrata, in adesione alle disposizioni dettate dagli articoli 6 e 7 10 e 11 del presente regolamento.

7. Il responsabile del servizio può ammettere al beneficio della dilazione anche le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento per violazione alle disposizioni dettate in materia di entrate comunali. In tale ipotesi il contribuente può chiedere una dilazione oltre il termine previsto per il pagamento dell'atto di accertamento, mantenendo l'agevolazione alla riduzione delle sanzioni, purché il contribuente presenti apposita istanza, prima del termine entro cui è possibile proporre ricorso. Nella richiesta devono essere indicati i motivi che hanno determinato una temporanea difficoltà finanziaria, allegando idonea documentazione che ne dimostri la veridicità. In particolare la dilazione potrà essere concessa con le seguenti modalità:

1. dilazione fino a 12 (dodici) rate mensili per importi fino a 2.000,00 (duemila/00) euro;

2. dilazione fino a 24 (ventiquattro) rate mensili per importi superiori a 2.000,00 (duemila/00) euro e fino a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro;

3. dilazione fino a 48 (quarantotto) rate mensili per importi superiori a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro.

a) da euro 200,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 10.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00 da trentasette a quarantotto rate mensili;

g) oltre euro 20.000,00 da quarantanove a sessanta rate mensili.

7-bis. La rata minima mensile è di € 100,00, ferma restando la durata massima indicata al precedente comma 7.

7-ter. Per i contribuenti con reddito ISEE pari o inferiore ad € 15.000,00 la rata minima mensile può essere ridotta, dietro richiesta, sino ad € 50,00, ferma restando la durata massima indicata al precedente comma 7.

articolo 1, comma 797: "L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01."

⁵ Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022.", articolo 1, comma 800: "1. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione."

~~8. Per le somme dovute superiori all'importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) è necessario prestare garanzia fideiussoria.~~

8. È necessaria la presentazione di garanzia fideiussoria ritenuta idonea per un importo pari al debito rateizzato nei seguenti casi:

a) per le rateizzazioni con pagamenti senza addebito in conto, di cui al superiore comma 3, lett. e);

b) per le rateizzazioni con scadenza della rata finale successiva al termine di prescrizione e/o decadenza.

8-bis. La rateazione non è consentita

a) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 200,00;

b) per le ingiunzioni e gli accertamenti esecutivi per le quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;

c) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il contribuente sottoscriva un piano di rateazione su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate.

8-ter. Non è necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica:

a) per le persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 12 rate mensili;

b) per i soggetti non persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 24 rate mensili.

8-quater. Nel caso di mancato pagamento di due rate nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ruolo, ingiunzione o accertamento esecutivo, maggiorato di spese di riscossione.

Art. 19

Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. Il versamento in autoliquidazione di imposte e tributi comunali non è dovuto se l'importo minimo da corrispondere non supera la somma complessiva di € 5,16 (cinque/16).

2. Non si fa luogo a recupero o rimborso di imposte, tributi ed entrate extratributarie quando la somma complessiva non supera l'importo di € 16,52 (sedici/52).

3. Per la somma di € 16,52 si intende l'importo dell'imposta del tributo o dell'entrata extratributaria, comprese le somme relative a sanzioni e interessi. Nell'eventualità che l'importo sia dato dalla sola sanzione amministrativa e/o interessi, il valore è costituito dalla somma di queste ultime.

Art. 20

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione, secondo le disposizioni vigenti del Codice Civile. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 (residui attivi) e 228, comma 3 (riaccertamento dei residui attivi e passivi), del D. Lgs. n. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 21

Arrotondamenti

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

TITOLO V RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Art. 22

Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche previsioni di legge. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente; ~~ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso. la somma è direttamente riversata al Comune creditore sul proprio conto corrente presso la contabilità speciale della Banca d'Italia.~~
3. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, nella misura del tasso legale, salvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.

Art. 23

Compensazioni

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, possono chiederne la compensazione con altre imposte comunali a loro carico, mediante apposita istanza.
2. La richiesta, che *deve* pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata o *pec*, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito, e deve contenere le seguenti notizie:
 - ~~l'ammontare dell'imposta a credito che si intende compensare;~~
 - ~~i motivi che hanno originato il credito;~~
 - ~~il debito che si vuole compensare;~~
 - a) *la motivazione del credito;*
 - b) *l'ammontare del credito con l'indicazione dei documenti giustificativi;*
 - c) *l'importo del debito ed i relativi documenti di supporto.*
3. La mancata risposta da parte del competente ufficio nei ~~20~~ 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, rappresenta accoglimento della compensazione richiesta.

Articolo 24

Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può

essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 25

Compensazione orizzontale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 25-bis

Compensazione debiti/crediti del Comune e del contribuente

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Modica in relazione a cessione di beni e/o di prestazioni di servizi, possono compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie ed extra-tributarie a loro carico.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;*
- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;*
- c) l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;*
- d) l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di espressa rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.*

3. Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma 2.

4. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'Ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

5. Il Responsabile del Servizio Finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore sia i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione.

6. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio.

7. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e agli uffici comunali interessati alla pratica di compensazione.

Art. 25-ter

Compensazione d'ufficio⁶

1. Prima di procedere al pagamento di un debito l'Ufficio Finanziario verifica se a carico del creditore risultano debiti tributari e/o extratributari divenuti certi, liquidi ed esigibili, a seguito di:

a) atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale sono accertati maggiori tributi, debitamente notificato e non opposto entro i termini di legge e divenuto definitivo;

b) sentenza della Commissione Tributaria o del Giudice Ordinario pronunciata in favore del Comune, in assenza di appello nei termini di legge e divenuta definitiva.

2. Nel caso in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti del Comune, il pagamento può essere sospeso ed opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base agli atti di cui al comma 1.

3. In presenza di provvedimento definitivo, l'Ufficio competente per la liquidazione pronuncia la compensazione del debito.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 26

Competenza sulla dichiarazione di compensazione

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

15

TITOLO VI CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 27

Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, salvo diversa previsione di legge, quale rappresentante dell'Ente, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.

2. Rimane salva la capacità di stare in giudizio del Dirigente dell'Ufficio Tributi ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.⁷

⁶ Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.", articolo 23 "Sospensione dei rimborsi e compensazione": 1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione.

.....

⁷ Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.", Art. 11 - Capacità di stare in giudizio: "1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3

3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
4. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art. 28

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano il sistema sanzionatorio tributario.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti predisposti dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione o maggiorazione per le entrate non tributarie, deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione maggiorazione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni o maggiorazioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo le modalità dettate dalla normativa vigente.
4. Le sanzioni tributarie sono determinate dal funzionario responsabile designato per ogni singolo tributo, all'interno della misura minima e massima prevista dalla legge.

Art. 28-bis

Ripetibilità delle spese del procedimento

1. Le spese del procedimento, comprensive di quelle per la notifica, dei solleciti di pagamento, degli atti di accertamento per omesso/parziale pagamento, per omessa/fedele dichiarazione, delle ingiunzioni di pagamento, degli atti di pignoramento e di ogni documento, comunque denominato, emesso per il recupero di entrate comunali con la contestazione della violazione e l'irrogazione delle sanzioni, con applicazione degli interessi, sono ripetibili nella misura stabilita dalla Giunta Municipale.

2. La disposizione del comma 1 si applica per qualsiasi modalità di effettuazione della notifica.

3. Non sono ripetibili le spese per la notifica degli atti istruttori ed amministrativi alla cui emanazione il Comune è tenuto su richiesta del contribuente, nonché quelle relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

4. Le spese di cui al comma 1 sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

5. Gli atti d'irrogazione delle sanzioni devono espressamente indicare le spese del procedimento in conformità ai dettami del presente articolo.

6. Il presente articolo trova applicazione anche per i corrispondenti atti relativi alla riscossione dei canoni e di tutte le entrate patrimoniali.

7. Eventuali e successive modifiche legislative in materia di ripetibilità delle spese oggetto del presente articolo, con particolare riferimento all'ammontare delle somme ripetibili, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento qualora contrastanti e/o incompatibili.

possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nel cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.

3. L'ente locale nel cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

3-bis. comma soppresso dal D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156.

8. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono determinati nella misura prevista dalle disposizioni normative.⁸

Art. 29

Autotutela

1. Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.
4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 30

Abrogazioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per la disciplina delle Entrate Comunali.
3. Il presente regolamento entra in vigore obbligatorio ai sensi dell'art. 10 delle preleggi e pertanto, nel 15° giorno di pubblicazione, una volta divenuto esecutivo.

⁸ Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022.", articolo 1, comma 803: 1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri commessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 18 MAR 2021 al 2 APR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale